



ORDINANZA N. 24/2023

OGGETTO: DISCIPLINA DELLO SPARO DI FUOCHI D'ARTIFICIO, BOTTI O IN GENERE ESPLOSIONI O ACCENSIONI, SIA IN LUOGHI PUBBLICI CHE PRIVATI, DURANTE LA FESTIVITA' DI CAPODANNO.

IL SINDACO

- ✓ **PREMESSO** che:
- negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno anche con lancio di petardi, “botti” e artifici pirotecnici di vario genere;
 - ogni anno, a livello nazionale si verificano infortuni, anche di grave entità, derivati alle persone, nell'utilizzo di prodotti simili;
 - esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplodenti, che, in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
 - sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare luogo a detonazione, quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati o da bambini;
- ✓ **DATO ATTO** che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo, considerata la forte presenza di bambini e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdittivi;
- ✓ **ATTESO** che l'Amministrazione Comunale, ancorchè nel Comune di Frugarolo non siano mai stati segnalati infortuni significativi, intende promuovere un'attività di prevenzione a tutela dell'incolumità dei cittadini;
- ✓ **CONSIDERATO** che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;
- ✓ **RILEVATO** che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della L. n. 241/90 e s.m.i. non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art. 13 della precitata legge;
- ✓ **VISTO** l'art. 57 del T.U.L.P.S. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i.;
- ✓ **VISTO** il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- ✓ **VISTO** il Regolamento di Polizia Urbana;
- ✓ **VISTO** lo Statuto Comunale;
- ✓ **RITENUTO** opportuno procedere in merito;

ORDINA

- ✓ in occasione della festa di Capodanno è vietata l'accensione, il lancio, lo sparo di fuochi d'artificio, mortaretti, petardi, bombette, razzi ed altri artifici esplodenti, su aree pubbliche o aperte al pubblico in cui transitano o siano presenti persone ed in luoghi pubblici o privati (aperti o chiusi) in cui sono previste, o in svolgimento, manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico;
- ✓ in deroga a quanto stabilito dal Regolamento di Polizia Urbana e fuori dai casi stabiliti dal comma precedente, sarà possibile, a cura e responsabilità di ogni singolo cittadino, l'utilizzo di artifici esplodenti la cui vendita ed acquisto rientri nella cosiddetta “libera vendita” e nei limiti e modalità stabilite dalla legge vigente;
- ✓ i promotori e gli organizzatori di feste dovranno garantire, a mezzo di loro personale, il rispetto e la sorveglianza di quanto sopra, richiedendo, se del caso, l'intervento della forza pubblica;
- ✓ fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste da leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da €. 50,00 ad €. 300,00;
- ✓ delle violazioni commesse dai minori risponderanno coloro i quali sono tenuti alla loro sorveglianza.

RACCOMANDA INOLTRE

In caso di accensione di artifici la cui vendita ed acquisto rientri nella cosiddetta “libera vendita”:

- di sfruttare le zone isolate e comunque a debita distanza dalle persone, dagli animali e da materiali incendiabili;
- di acquistare i prodotti esclusivamente presso rivenditori autorizzati, assicurandosi che siano muniti della dicitura attestante la possibilità di commercializzazione al pubblico;
- di non raccogliere eventuali artifici inesplosi che si dovessero rinvenire;
- di non affidare ai bambini prodotti che, anche se non siano espressamente a loro vietati, richiedano una certa perizia nel loro impiego e/o comportino comunque un sia pur minimo livello di pericolo.

RICHIAMA

I cittadini sulla oggettiva pericolosità dei prodotti di cui trattasi e sulla conseguente necessità di adottare, nel loro impiego, ogni possibile precauzione a tutela della propria ed altrui incolumità, confidando nel senso di responsabilità di ciascuno, affinché ogni occasione di allegria e di divertimento generale non debba essere funestata da incidenti;

DISPONE

L'affissione del presente provvedimento all'albo Pretorio on-line per la durata di 15 giorni e negli abituali luoghi pubblici.

L'invio di copia del presente provvedimento alla Questura di Alessandria, al Comando Stazione Carabinieri di Bosco M.go per quanto di competenza.

Tutti gli organi di Polizia sono invitati a vigilare sulla corretta esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE CHE

- ai sensi dell'art. 3, 4° comma della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i., il presente provvedimento è impugnabile, in applicazione della Legge 06.12.1971, n. 1034 con ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R. Piemonte, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Frugarolo, lì 28.12.2023

IL SINDACO
Valdenassi Geom. Martino Giovanni Pio